

prot. 59576
rep. 510/2018

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

La delibera del Consiglio d'Amministrazione del 17 giugno 2014, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una Procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio ex Vasca Navale - Il Lotto per un importo complessivo di euro 33.711.058,44 al netto degli oneri fiscali e contributivi;

VISTO

Il decreto prot. 53779 del 3 luglio 2017, con il quale è stato approvato l'esito della valutazione della Commissione di gara, che ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto al raggruppamento temporaneo di imprese tra CGF Costruzioni Generali S.p.A. (capogruppo) - PROMO S.p.A. (mandante), che ha ottenuto un punteggio totale pari a 94,53 punti e ha offerto l'importo complessivo di € 25.128.498,29 al netto degli oneri fiscali e contributivi per l'esecuzione della progettazione e dei lavori, e al netto degli oneri per la sicurezza ammontanti a € 983.876,81 oltre IVA (non soggetto a ribasso d'offerta), corrispondente ad un importo totale di € 26.112.375,10 al netto degli oneri fiscali e contributivi.

VISTA

La nota prot. 57448 del 18 luglio 2017, con la quale questo Ateneo ha richiesto la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto, fissando il termine per il relativo riscontro per il 28 agosto 2017;

CONSIDERATO

Che contestualmente, al fine di perfezionare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, l'Ateneo ha proceduto a effettuare i necessari controlli, mediante estrazione della documentazione dal sistema AVCpass, per verificare il permanere in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;

CONSIDERATO

Che, a seguito delle risultanze negative emerse in relazione alla regolarità fiscale e contributiva della società CGF Costruzioni Generali S.p.A., con nota prot. 60415 del 2 agosto 2017, l'Ateneo ha chiesto alla società chiarimenti, con l'invito a produrre eventuali documentazioni idonee a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ed a giustificare le irregolarità sopra dette;

CONSIDERATO

Che, in risposta alla nota di cui al precedente punto, la CGF Costruzioni Generali S.p.A. ha comunicato tramite posta elettronica certificata, in data 25 agosto 2017, di aver presentato domanda "in bianco" ex art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare"), al fine di essere ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis della medesima legge, affermando di poter, in ragione di ciò, ottenere l'aggiornamento con esito positivo delle certificazioni di regolarità contributiva e fiscale da parte degli Enti competenti;

VISTA

La Determinazione ANAC n. 5 dell'8 aprile 2015, che prevede che le imprese che abbiano presentato domanda di ammissione "in bianco" al concordato preventivo con continuità aziendale possano partecipare alle gare d'appalto purché conseguano, anche se nelle more della procedura, l'autorizzazione dal Tribunale fallimentare, acquisito il parere del Commissario giudiziale;

M

CONSIDERATO

Che, tenuto conto del *favor* espresso dall'ANAC a tutela degli operatori economici che abbiano presentato richiesta di ammissione al concordato "in bianco", l'Ateneo ha ritenuto di procedere ad effettuare un supplemento di indagine riguardo il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, inoltrando, in data 21 settembre 2017, una nuova richiesta allo Sportello Unico Previdenziale, in risposta alla quale è stato rilasciato il DURC prot. INAIL_8924078, con scadenza 19 gennaio 2018, dal quale risulta che la posizione dell'impresa è divenuta regolare;

CONSIDERATO

Che, altresì, l'Ateneo ha inoltrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la richiesta prot. 187387 del 23 ottobre 2017, a seguito della quale l'Agenzia ha in prima istanza rilasciato un documento riportante la presenza a carico della società di violazioni tributarie definitivamente accertate, successivamente rettificato con comunicazione acquisita al prot. interno n. 101492 del 30 novembre 2017, attestante l'assenza a carico della società di violazioni tributarie definitivamente accertate;

VISTA

La nota prot. 109616 del 22 dicembre 2017, con la quale questo Ateneo ha reiterato la propria richiesta all'aggiudicatario dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto, richiedendo, altresì, il provvedimento autorizzatorio del Tribunale fallimentare indispensabile al perfezionamento dei documenti e alla conseguente firma del contratto ai sensi dell'art. 161, comma 7 della Legge fallimentare, ed ha stabilito quale termine ultimo per la produzione la data del 31 gennaio 2018;

VISTA

La nota inviata, in data 31 gennaio 2018, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale il legale del raggruppamento temporaneo ha trasmesso in bozza la documentazione richiesta, per conto dei propri assistiti, riservandosi di produrre ufficialmente la stessa solo a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione del giudice fallimentare e ha, contestualmente, richiesto un'adeguata proroga del termine assegnato dall'Ateneo, al fine di poter provvedere alla presentazione della relativa istanza al Tribunale;

CONSIDERATO

Che, con nota prot. 26275 del 2 febbraio 2018, questo Ateneo ha accordato un ultimo e perentorio termine di trenta giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione stessa per la presentazione dell'autorizzazione del Tribunale fallimentare e della copia autentica della documentazione richiesta, e che tale termine è inutilmente decorso il giorno 5 marzo u.s.;

TENUTO CONTO

Che, nonostante le reiterate richieste inoltrate dall'Ateneo all'aggiudicatario, a dimostrazione del proprio più ampio spirito collaborativo e partecipativo, queste risultano ad oggi solo parzialmente evase e, in particolare, non è stata ancora prodotta la necessaria autorizzazione rilasciata dal Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 161, comma 7 della Legge fallimentare, circostanza che rende incompatibile e non più conciliabile interesse dell'impresa sotteso alla domanda di concordato preventivo ex art. 186-bis con l'interesse pubblico correlato alla necessità di realizzare l'opera oggetto dell'appalto con tempistiche e modalità esecutive assistite da un'adeguata capacità tecnica ed economica che, invece, la mandataria del raggruppamento non ha dimostrato di possedere nel procedimento di prova dei requisiti dichiarati ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006, sebbene il termine per essa prescritto sia stato più volte procrastinato;

CONSIDERATO

Che, al fine di soddisfare adeguatamente l'interesse pubblico perseguito attraverso l'indizione della procedura di gara di cui trattasi (già fortemente compresso dalle tempistiche con le quali l'impresa ha provveduto alla presentazione del piano economico - finanziario necessario al conseguimento dell'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, a oggi non ottenuta e, comunque, non nel termine essenziale indicato dall'Università nella comunicazione prot. 26275 del 2 febbraio 2018), è necessario che l'Ateneo valuti tutte le circostanze e gli elementi che consentano di selezionare l'operatore economico più serio e affidabile per la più corretta e tempestiva esecuzione dell'appalto;

CONSIDERATO

Che, decorsi otto mesi dall'intervenuta aggiudicazione, permane una non più tollerabile situazione di incertezza riguardo l'effettiva capacità giuridica, economica e tecnico-organizzativa dell'aggiudicatario di stipulare il contratto ed eseguire l'appalto per la realizzazione di un'opera destinata a sede universitaria, con conseguente danno all'intera comunità accademica e della collettività tutta;

CONSIDERATO

Che, nell'indicare il termine dilatorio da ultimo accordato per la produzione dei documenti, l'Ateneo ha espressamente indicato lo stesso come essenziale (in quanto tale non più procrastinabile), poiché l'inutile decorso dello stesso configura a tutti gli effetti una violazione dell'interesse generale alla celerità e certezza del procedimento di aggiudicazione;

CONSIDERATO

Che, in ragione di quanto rappresentato, appare necessario dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione del raggruppamento temporaneo di imprese tra CGF Costruzioni Generali S.p.A. (capogruppo) - PROMO S.p.A. (mandante) a causa della sopravvenuta insussistenza del requisito di cui all'art. 38 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 in capo alla mandataria CGF Costruzioni Generali S.p.A, e, in ottemperanza al principio di conservazione degli atti amministrativi, procedere alla riapertura della procedura di gara, nonché allo scorrimento della graduatoria, interpellando progressivamente gli operatori economici successivi all'aggiudicatario dichiarato decaduto, al fine di acquisirne la disponibilità alla stipulazione del contratto per l'affidamento dell'appalto alle condizioni offerte nella gara stessa.

DECRETA

Art. 1

Per i sopra indicati motivi, il raggruppamento temporaneo di imprese tra CGF Costruzioni Generali S.p.A. (capogruppo) - PROMO S.p.A. (mandante) è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione dell'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio ex Vasca Navale - Il Lotto, a causa sopravvenuta insussistenza del requisito di cui all'art. 38 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 in capo alla mandataria CGF Costruzioni Generali S.p.A, rilevata nell'ambito del procedimento di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 2

L'Ateneo procederà ad interpellare progressivamente gli operatori economici seguenti in graduatoria nella procedura di gara, al fine di acquisirne la disponibilità alla stipulazione del contratto per l'affidamento dell'appalto alle condizioni offerte nella gara stessa.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito nel registro della raccolta interna.

Roma, 16/03/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale Basilicata

